



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 489

del 28 NOV. 2017

Oggetto: Federazione Italiana Bocce: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Sanitario, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione:

DL

Conoscenza:

Consegnata il:

- 1 DIC. 2017

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

DL

Deliberazione n. 489
Riunione del 28 NOV. 2017

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Bocce;

VISTA la nota del 20 ottobre 2017 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario, approvato dal Consiglio Federale con delibera del 8 luglio 2017 e successivamente emendato dal Presidente Federale, giusta delega conferita allo stesso dal Consiglio medesimo;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Bocce, approvato dal Consiglio Federale con delibera del 8 luglio 2017 e successivamente emendato dal Presidente Federale, giusta delega conferita allo stesso dal Consiglio medesimo

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante e dovrà essere sottoposto a ratifica in occasione del primo Consiglio utile dandone immediata comunicazione al CONI.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio





Allegato n. 1.....
Deliberazione n. 489.....
Riunione del 28 NOV. 2017.....

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 23 NOV. 2017

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Bocce**: approvazione ai fini sportivi del Regolamento Sanitario ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Bocce, con nota del 20 ottobre 2017 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario approvato dal Consiglio Federale con delibera del 8 luglio 2017 e successivamente emendato dal Presidente Federale, giusta delega conferita allo stesso dal Consiglio medesimo.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva e dovrà essere sottoposto a ratifica in occasione del primo Consiglio utile dandone immediata comunicazione al CONI.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..


Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini



Allegato n. ².....
Deliberazione n. ⁴⁸⁹.....
Riunione del ^{28 NOV. 2017}.....

Regolamento Sanitario



FEDERAZIONE
ITALIANA
BOCCE



INDICE

Premessa

Art.1	Struttura
Art.2	Commissione Medica Federale
Art.3	Medico Federale e Medici Addetti alle squadre Nazionali
Art.4	Medici Sociali
Art.5	Settore Parasanitario
Art.6	Obblighi e disposizioni
Art.7	Adempimenti dei tesserati
Art.8	Tesserati praticanti l'attività sportiva agonistica
Art.9	Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate
Art.10	Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti)
Art.11	DAE - obbligo per la formazione e qualificazione degli operatori sportivi PSS-D (primo soccorso sportivo defibrillato)
Art.12	Entrata in vigore



[Handwritten signature]

48

Premessa

Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, dell'IPC, del CONI, del CIP e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Art. 1 - Struttura

1. Il Settore Sanitario Federale è costituito da:
 - la Commissione Medica Federale;
 - il Medico Federale;
 - i Medici Addetti alle Squadre Nazionali;
 - i Medici Sociali;
 - il Personale Parasanitario
2. Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Federazione e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale, Federazione Sportiva Paralimpica o Disciplina Sportiva Associata o Disciplina Sportiva Paralimpica o sanzioni per fatti di doping.

Art. 2 - Commissione Medica Federale

1. La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Medico Federale che ne è anche il Presidente, specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI e tre membri, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.
2. La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. La Commissione Medica Federale:
 - coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
 - predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
 - esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
 - svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
 - fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
 - propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
 - individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;



or

g

- promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
 - rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive;
4. La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate, nonché di un medico esperto in materia di sport disabili. Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

Art. 3 - Medico Federale e Medici Addetti alle squadre Nazionali

1. Il *Medico Federale* è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio federale.

2. Il Medico Federale:

- presiede la Commissione Medica Federale;
- dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti normodotati e disabili di interesse nazionale;
- programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti normodotati e disabili di interesse nazionale;
- promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle squadre nazionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
- organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
- partecipa alle riunioni del Comitato Tecnico Federale in relazione a problematiche pertinenti;
- si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale.

Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

5. I *Medici Addetti alle Squadre Nazionali*, designati dal Medico Federale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.

3. sono nominati annualmente dal Consiglio Federale;

I Medici Addetti alle Squadre Nazionali:

- effettuano attività consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;

- prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
- partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- si correlano con il Medico Federale, ed, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti.

Art. 4 - Medici Sociali

1. I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport.
2. Il *Medico Sociale*, in particolare:
 - vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
 - si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

Art. 5 - Settore Parasanitario

1. Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, chiropratici, osteopati, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).
2. Sono designati dal Medico Federale, soprattutto per l'attività delle squadre nazionali, il quale impartisce ad essi direttive e linee programmatiche.

Art. 6 - Obblighi e disposizioni

1. Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:
 - devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
 - devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
 - sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali;
 - si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
 - svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Art. 7 - Adempimenti dei tesserati

1. Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della Federazione Italiana Bocce, attività sportiva, agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza

delle normative Statali e Regionali inerenti la tutela sanitaria delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla loro periodicità.

2. Il Presidente della Società sportiva attesta, all'atto del tesseramento *online*, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione medica è conservata presso la Società.

Art. 8 - Tesserati praticanti l'attività sportiva agonistica

1. Ai fini e per gli effetti del DM 18.02.1982, per la Federazione Italiana Bocce sono da considerare agonisti gli atleti d'Elite, gli atleti partecipanti a competizioni di navetta, staffetta e combinato della Specialità Volo e gli atleti convocati per la Nazionale per i quali è richiesta la certificazione d'idoneità agonistica così come previsto dal DM 18.02.1982.
2. L'età minima di accesso all'attività agonistica richiesta è di 6 anni per le prove tradizionali di tutte e tre le specialità, 11 anni per le prove veloci della Specialità Volo, salvo le deroghe previste dai regolamenti vigenti (vedi regolamento degli atleti e dei giocatori e relative circolari).
3. L'anno agonistico inizia il 1° ottobre e termina il 30° settembre.

Art. 9 - Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate

1. Ai fini e per gli effetti della circolare CONI n. 6897 del 10 giugno 2016 e del decreto ministeriale di 4 marzo 2003 ed altre normative all'uopo previste, appartengono a questa categoria tutti i soggetti che svolgono attività organizzate dal CONI e dal CIP, da società o associazioni sportive affiliate alla FIB.
2. Per questa categoria di tesserati, si suggerisce il certificato di idoneità non agonistico, così come individuato dall'art. 42 bis della legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle Linee Guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014.

Art. 10 - Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti)

1. Per i soggetti tesserati, per il tramite di società o associazioni sportive, "non praticanti" attività sportive presso il circolo di appartenenza, non sussiste l'obbligo di certificazione prevista dalle normative di cui al comma 1, art. 7.
2. Il tesseramento di detti soggetti sarà previsto all'interno di apposita categoria all'uopo istituita.



22

Art. 11 - DAE - obbligo per la formazione e qualificazione degli operatori sportivi PSS-D (primo soccorso sportivo defibrillato)

1. Ai fini e per gli effetti del Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, attuativo del decreto legge n.158 13.09.2012 (c.d. Decreto Balduzzi) coordinato con la legge di conversione n.189 8.11.2012, le società sportive debbono dotarsi di defibrillatori semiautomatici (DAE) nel rispetto delle modalità e della tempistica determinata dal Decreto e dalle successive integrazioni, provvedendo anche alla relativa manutenzione. Le società dovranno provvedere, altresì, alla formazione e qualificazione degli operatori sportivi PSS-D.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]